



DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

**ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12
marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.
17389 del 23 giugno 2010**

**(emissione di titoli obbligazionari riservati a Banca popolare
dell'Emilia Romagna)**

Lanciano, 7 luglio 2011

INDICE

1	AVVERTENZE	3
2	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	3

1 Avvertenze

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata

L'operazione, effettuata nell'ambito della delibera quadro approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca popolare di Lanciano e Sulmona Spa (di seguito la "Banca") nella riunione del 9 febbraio 2011, non espone la Banca a particolari rischi in considerazione delle sue caratteristiche, come illustrate nel presente Documento.

2 Informazioni relative all'operazione

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

Emissione di un prestito obbligazionario riservato alla Capogruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna.

Le modalità, i termini e le condizioni applicate sono di seguito indicate:

- ammontare nominale euro 15.000.000 (quindicimilioni);
- durata anni 2, con decorrenza 5 luglio 2011;
- prezzo di emissione alla pari;
- rendimento pari al tasso Euribor/360 12 mesi con cedole interessi annuali.

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione

Operazione con parte correlata Banca popolare dell'Emilia Romagna, la quale controlla la Banca popolare di Lanciano e Sulmona Spa in forza di una partecipazione pari al 54,022 %.

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso

Le motivazioni economiche sono:

- a) Efficace gestione dell'esposizione del margine di interesse alla volatilità dei tassi e soddisfazione di specifiche esigenze di Asset Liability Management (ALM) nonché di gestione della tesoreria aziendale;
- b) il tasso previsto per l'operazione risulta in linea con quelli di mercato e con quelli applicati a precedenti analoghe operazioni.

L'operazione rientra tra quelle previste nella delibera quadro specificata al punto 1.1, approvata con il parere favorevole del Comitato Parti Correlate.

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi

Il corrispettivo dell'operazione è stato stabilito sulla base dei tassi del mercato interbancario correnti alla data del 30/6/2011 e delle condizioni osservate per emissioni similari precedenti.

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6

L'operazione di cui al presente Documento Informativo è una operazione di maggiore rilevanza in quanto l'importo dell'operazione – Euro 15.000.000,00 – supera la soglia del 2,5% del Patrimonio di Vigilanza (pari a Euro 319.564.000) ; essa rientra tra quelle contemplate dalla delibera quadro di cui al punto 1.1 alla quale sono state applicate le regole previste dalla Banca per le operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza definita dalla Procedura con Parti Correlate approvata dalla Banca il 24 novembre 2010 e pubblicata sul sito della Società.

Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'emissione di prestiti obbligazionari rientrano nel quadro delle strategie di accentramento del Gruppo e, pertanto, vanno valutati alla luce delle medesime.

2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate in conseguenza dell'operazione

L'operazione di cui al presente Documento non comporta alcuna modifica ai compensi degli Amministratori della Banca.

2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 4.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE

L'operazione di cui al presente Documento non riguarda i soggetti identificati nel presente punto.

2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti

sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società

La delibera quadro nella quale l'operazione di cui al presente Documento è contemplata è stata approvata all'unanimità dai componenti del Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato Parti Correlate.

2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

La fattispecie descritta non è applicabile.